



Associazioni

Decreto Controlli:

MAIA propone l'integrazione per la qualifica delle aziende di manutenzione

La proposta, avanzata dall'Associazione MAIA, mira a estendere la qualifica anche alle imprese, in linea con quanto già previsto per la manutenzione dei presidi antincendio, con l'obiettivo di garantire che le attività di controllo e manutenzione siano svolte da soggetti competenti e qualificati

A cura di **Sandro Marinelli**, *Presidente Associazione M.A.I.A.*

Con l'attuazione del D.M. 1/9/2021, il cosiddetto "Decreto Controlli", che ha istituito la figura del Tecnico Manutentore Qualificato nel settore antincendio, è diventato ormai urgente definire anche la "qualifica delle aziende di manutenzione antincendio" che possano operare nel delicato settore delle gare di affidamento della manutenzione dei presidi antincendio, al cui corretto ed efficace funzionamento è affidata la sicurezza di tutti i cittadini.

La proposta di integrazione

L'Associazione MAIA si è fatta carico di elaborare e proporre una proposta normativa di integrazione all'articolo 1 - comma 1, all'articolo 4 - comma 1, e all'Allegato I - comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 1 settembre 2021 "Decreto Controlli", integrazione che si rende necessaria in quanto per l'esercizio delle attività di controllo e manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,

tale decreto, ha in prima attuazione introdotto soltanto la figura del "Tecnico Manutentore Qualificato", quale persona fisica, definita all'articolo 1, comma 1, lettera b.

Tale proposta di integrazione è necessaria per dare compiutezza al quadro normativo che regola l'intera materia delle attività di manutenzione e controllo degli impianti e attrezzature antincendio, anche in coerenza con quanto già previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 37 del 22 gennaio 2008, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", che già affida alle imprese le specifiche attività di manutenzione straordinarie per gli impianti antincendi: si



● **SEGRETERIA**
via G.B. Vico 29 - 20010 Cornaredo (MI)

● **AREA FORMAZIONE**
Cell 333 6429354
formazione@associazionemaia.net

● **E-MAIL**
segreteria@associazionemaia.net

● **PEC**
associazionemaia@pec.it

● **WEB**
www.associazionemaia.net

● **TELEFONO**
Tel. 02 93563062



Associazione MAIA

rende necessario prevedere l'inserimento tra i soggetti abilitati per l'esercizio di tali attività, anche le "imprese e le ditte" operanti nello specifico settore della manutenzione e controlli, con competenze, strutture aziendali, adeguatezza delle attrezzature e personale qualificato.

L'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'Interno

La proposta normativa prevede l'adozione di un successivo decreto

del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale, in analogia con quanto stabilito al D.M. 1 settembre 2021, per il "Tecnico Manutentore Qualificato", saranno definiti i requisiti minimi tecnico - professionali, organizzativi e relativo sistema di qualificazione delle "Imprese Abilitate".

I requisiti minimi delle aziende e le competenze e abilità delle figure professionali

L'emananda normativa dovrà specificare i requisiti minimi delle aziende per la fornitura di servizi, così come le competenze e abilità delle figure professionali relative alla manutenzione ordinaria e

«La normativa di prossima emanazione dovrà definire i requisiti minimi che le aziende devono possedere per poter fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di presidi e sistemi di sicurezza antincendio»

straordinaria dei presidi e sistemi di sicurezza antincendio, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto.

Tale normativa si dovrà applicare agli impianti, attrezzature, presidi ed altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto del D.M. 1° settembre 2021, ma si dovrà applicare anche a tutte le organizzazioni erogatrici di servizi di manutenzione ordinaria

e straordinaria dei presidi e sistemi di sicurezza antincendio di qualsiasi dimensione.

Gli interventi di manutenzione e i controlli

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature, i presidi e gli altri sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante, produttore e/o dall'installatore dell'apparecchiatura/impianto antincendio. ♦

